



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

Via Melchiorre Gioia n. 5 – Milano CODICE FISCALE N. 80073230155

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA SEDE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA COMO E DEL GRUPPO COMO CORRENTE IN COMO LOC. ALBATE - VIA G. MEDICI N. 34 – CIG. 9131710D78.



L’anno 2022, addì 11 del mese di aprile, in Milano, con l’ausilio dell’ordinaria e consentita modalità telematica, viene redatta la presente obbligazione commerciale tra:

1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

DELLA GUARDIA DI FINANZA rappresentato, in virtù dell’art. 10 lett. h) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Ermanno Battista, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via Melchiorre Gioia n. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Amministrazione”; -----

2. DITTA IND.LE “AUGLIARO IARISCH” – P. IVA 03984050132, con sede in Via Pio XI n. 90 - 22100 Como, rappresentata dal Sig. Augliaro Iarisch – C.F. GLRRCH74H19B639H, nato a Cantù (CO) il 19/06/1974 e

residente in Via Pio XI n. 90 - 22100 Como - in qualità di titolare dell'Impresa individuale indicato nel corpo del presente atto con la parola "Impresa".

PREMESSO CHE

- presso la caserma "Fin. L. Valli" in Como sede del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Como e del Gruppo Como insistono dei locali idonei ad uso bar;
- con il foglio n. 126164/2022 del 28/02/2022 il Comando Provinciale di Como ha rappresentato che gli esercizi commerciali tipo "bar" più vicini alla citata caserma distano circa 1 km e che pertanto è fondata l'esigenza della riapertura del bar interno alla struttura militare;
- la ditta individuale "Augliaro Iarisch" – P. Iva 03984050132 ha presentato un'offerta, ritenuta condivisibile dall'Amministrazione, per la gestione del servizio, fornendo il listino prezzi che intende praticare, assunto in carico al n. di prot. 127370/2022 del 01/03/2022;
- l'Amministrazione, con determina a contrarre nr. 156039/2022 del 11/03/2022, ha fatto ricorso alla procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge 11 settembre n. 120 per la gestione del bar/sala convegno presso i Reparti di cui all'oggetto;
- ai sensi degli artt. 45 e 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono stati esperiti accertamenti sull'Impresa, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché l'assenza di motivi ostativi alla sottoscrizione del presente contratto;
- l'Impresa è in possesso di una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni di importo

	adeguato all'ampiezza del locale e al numero di utenti;	
	• l'Impresa ha costituito una garanzia definitiva mediante assegno circolare n. 4083094571- 10 del emesso dalla Iccrea Banca Ag. 8430 a favore dell'Amministrazione di importo pari a € 400,00 (quattrocento/00);	
	• il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;	
	• il Sig. Augliaro Iarisch nato a Cantù (CO) il 19/06/1974 ha la piena capacità a rappresentare e impegnare legalmente l'Impresa;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1 – NORME E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	
	L'Impresa si obbliga ad espletare il servizio in oggetto con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:	
	a. dalla presente obbligazione commerciale, dal DUVRI e dal listino prezzi;	
	b. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	c. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68;	
	d. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto applicabile;	
	3	

e. dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii;

f. dalla Legge 11/09/2020 n. 120 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;

g. dal D.M. n. 49 del 2018;

h. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

i. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

l. dalla normativa emanata in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

m. dalle vigenti norme di legge, di regolamento e prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto tecnico interessato che l’Impresa è tenuta, altresì, ad applicare nello svolgimento delle prestazioni contrattuali anche se emanate nel corso di validità del presente atto;

che l’Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell’art. 99 del R.C.G.S..

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione conferisce all'Impresa la concessione del servizio "BAR" da eseguirsi all'interno della caserma della Guardia di Finanza "Fin. L. Valli" in via Giacomo Medici nr. 34, Como – Località Albate.

L'Impresa s'impegna ad eseguire le prestazioni attenendosi scrupolosamente ai prezzi preventivamente convenuti a seguito di presentazione dell'offerta economica ed analiticamente indicati nel listino prezzi costituente **l'allegato n. 1** al presente atto. **I prezzi si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di validità della presente concessione.** Essi potranno essere soggetti ad adeguamento solo all'inizio del secondo anno ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e tenendo presente quanto previsto in tema di legislazione in materia di prezzi dall'art. 1467 e 1664 del Codice Civile.

L'introduzione di nuovi generi per l'inserimento tra i prodotti in somministrazione o vendita presso il bar deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, che valuterà l'opportunità e la congruità del prezzo di cessione.

ARTICOLO 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato presunto della concessione in argomento, valevole per l'intero periodo, è pari ad **€ 120.000,00 (centoventimila euro/00) iva inclusa.** Tale importo è puramente indicativo e l'Impresa non potrà avanzare diritti di sorta, ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non avrà raggiunto l'importo sopraindicato.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente obbligazione commerciale ha validità di anni **3 (tre)** dalla

data di sottoscrizione del presente atto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto qualora, decorso almeno un anno dalla stipula, divenga operante analoga iniziativa a livello centralizzato effettuata dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e/o da CONSIP S.p.A. o altro Ente aggiudicatore. E' fatta salva, altresì, la possibilità di revoca parziale o totale della concessione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che l'Impresa possa avanzare alcun risarcimento. La concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dei Reparti o di sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale. Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo, comunque per **un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi**, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm..

ARTICOLO 5 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il servizio "BAR" sarà svolto presso la caserma "**Fin L. Valli**" - via **Giacomo Medici nr. 34, Como - Località Albate** nei seguenti giorni e con i seguenti **orari minimi dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 15.30** e sabato chiuso. Chiusura nei giorni di domenica e festivi.

Eventuali modifiche di orario e i periodi di chiusura per ferie dovranno essere concordate e autorizzate dall'Amministrazione. L'orario di apertura e/o chiusura potrà subire adeguamenti in dipendenza delle eventuali variazioni dell'orario di servizio effettuato dall'Amministrazione e/o a richiesta per particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente all'Impresa.

ARTICOLO 6 - COMPOSIZIONE DEI GENERI SOMMINISTRATI

L'Impresa dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle norme generali d'igiene dei prodotti alimentari previste dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e s.m.i., dal D.P.R. n. 327/1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283) e dal D.Lgs. n. 193/2007. Il servizio "BAR" prevede la vendita negli appositi locali dei generi e delle bevande previsti nell'offerta economica presentata dall'Impresa costituente il listino prezzi al presente atto. I prezzi si intendono IVA inclusa. Il listino prezzi deve essere esposto nel locale uso bar in maniera tale che tutti gli avventori possano prendere agevolmente visione. In relazione all'assunzione/somministrazione delle sostanze alcoliche e/o superalcoliche, pur non prevedendone il divieto assoluto di vendita, è previsto espresso divieto di introdurre gli stessi a prezzo agevolato in regime di convenzione. L'Impresa, pertanto, si obbliga ad esporre, in modo ben visibile, idoneo cartello informativo che richiami le limitazioni di legge nell'assunzione/somministrazione di alcolici e/o superalcolici. Agli utenti dovranno essere forniti prodotti di prima qualità e delle marche di nota diffusione nazionale, conformi alle vigenti norme in materia di generi alimentari ed essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti

di regolare autorizzazione sanitaria. E' vietato usare prodotti che contengono Organismi Geneticamente Modificati (OGM). La composizione dei prodotti non confezionati deve essere dichiarata ed esposta al pubblico.

ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire energia elettrica e acqua necessaria per il funzionamento dei locali, secondo le caratteristiche (tensione, pressione ecc.) disponibili, previo rimborso spese come meglio indicato al successivo art. 8 e consente l'allacciamento delle attrezzature e/o macchinari, utili all'esecuzione del servizio "BAR", alle linee dell'energia elettrica e/o acqua, con oneri totalmente a carico dell'Impresa. Quest'ultima non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche o per altro motivo, comunque, non imputabili all'Amministrazione.

ARTICOLO 8 – SPESE ED ONERI RELATIVI AL SERVIZIO

Sono posti a carico dell'Impresa:

- a. i costi per l'approvvigionamento, conservazione e preparazione dei prodotti posti in vendita nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, le cui corrispondenti fatture dovranno essere intestate e inviate all'Impresa stessa esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
- b. i costi relativi all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di tutti gli accessori d'uso (macchine per caffè ed altre bevande, miscelatori, frullatori, centrifughe, forni a microonde, tostapane, spremiagrumi,

stoviglie, frigoriferi, lavastoviglie, piastre, scaldavivande e quant'altro necessario all'esercizio dell'attività), che rimarranno di proprietà esclusiva dell'Impresa. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra l'Impresa e i fornitori per la gestione del servizio "BAR";

c. gli oneri relativi al consumo di energia elettrica, di acqua potabile, riscaldamento (gasolio/metano), condizionamento dei locali per il servizio prestato, sulla scorta della lettura dei contatori presenti presso i locali stessi, qualora predetti oneri non formino oggetto di specifici contratti di fornitura con utenze intestate direttamente all'Impresa;

d. lo svuotamento, pulizia e sanificazione dei contenitori per i rifiuti che l'Impresa stessa dovrà collocare in tutti i locali in cui sarà svolto il servizio, idonei per capacità e facilità di pulizia, almeno uno per tipologia di involucro, sostituendoli qualora divenuti inadatti allo scopo. I rifiuti dovranno essere trasportati presso la zona di stoccaggio che sarà indicata dall'Amministrazione;

e. le spese per lo smaltimento dei rifiuti, compresi i rifiuti speciali, che l'Amministrazione determinerà in misura da stabilirsi secondo le disposizioni vigenti in materia;

f. la pulizia dei pavimenti, degli arredi e di quant'altro presente nei locali e negli spazi ove si svolge il servizio (tende, tavoli, porte, finestre ecc.), che l'Impresa curerà direttamente, in modo da garantire la massima igiene ed un adeguato decoro dell'ambiente; è compresa la fornitura di detersivi e strumenti adatti alla pulizia;

- g. gli interventi di disinfestazione/derattizzazione generale dei locali;
- h. la realizzazione degli impianti che consentano il corretto funzionamento delle attrezzature e di quanto necessario per l'esecuzione del servizio "BAR", per i quali l'Impresa dovrà esibire le dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente;
- i. la manutenzione ordinaria (imbiancatura compresa) per mantenere in perfetta efficienza i locali, gli arredi, gli impianti, le attrezzature e i materiali occorrenti alla conduzione ed all'igiene del servizio "BAR" nonché la sostituzione, a propria cura e spese, di quanto si è reso inefficiente o deteriorato in corso di gestione per normale usura;
- j. gli oneri derivanti dall'utilizzo degli spazi demaniali da regolarizzarsi mediante atto di concessione stipulato tra l'Agenzia del Demanio ed il contraente da quantificarsi secondo i criteri indicati al successivo art. 9;
- k. gli oneri fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
- l. tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. L'Impresa s'impegna a versare all'Amministrazione le somme dovute di cui al precedente punto **lettere c. ed e.**, con le modalità che saranno comunicate dal Reparto del Corpo beneficiario del servizio e comunque **entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta.** L'Amministrazione si riserva di recuperare tramite la garanzia definitiva di cui al successivo art. 13 del presente atto, le spese di gestione non pagate entro predetto

termine, nonché le maggiori somme che dovessero essere dovute dall'Impresa in sede di conguaglio annuale. In caso di utilizzo della garanzia definitiva l'Impresa dovrà provvedere a reintegrarla. Qualora per il corretto svolgimento del servizio si rendesse necessario, l'allacciamento all'energia elettrica e all'acqua corrente, tale allaccio dovrà essere effettuato a cura e spese dell'Impresa. Eventuali modifiche dell'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere dell'Amministrazione, saranno a cura e spese dell'Impresa. L'Amministrazione metterà a disposizione in comodato d'uso con il vincolo specifico di destinazione gli impianti, i materiali, i mobili e le apparecchiature già esistenti e necessari all'espletamento del servizio. Del predetto apporto sarà redatto **apposito verbale** in contraddittorio con l'Impresa dal quale si dovrà evincere lo Stato d'uso di quanto consegnato. L'Impresa dovrà restituire, al termine del contratto, il materiale ricevuto nelle normali condizioni d'uso commisurate all'utilizzo. Rimarranno a carico dell'Amministrazione le spese relative alla manutenzione straordinaria, purché questa non sia relativa a guasti e/o rotture derivanti da incuria, da mancato rispetto delle ordinarie norme o comunque da uso improprio da parte del personale dell'Impresa. Quest'ultima potrà integrare quanto fornito con le attrezzature che riterrà opportuno, previa accettazione dell'Amministrazione. Rimane inteso che la manutenzione di queste ultime, sia ordinaria che straordinaria, sarà a carico dell'Impresa stessa.

ARTICOLO 9 - CANONE DI LOCAZIONE

Sono a carico dell'Impresa gli oneri derivanti dall'utilizzo degli spazi dati

in concessione, di cui al precedente art. 8 lett. j., da regolarizzarsi mediante atto di concessione/couso stipulato tra l'Agenzia del Demanio ed il contraente. Il canone annuale a titolo di concessione per l'occupazione del suolo della caserma demaniale verrà determinato dalla predetta Agenzia del Demanio sulla base del listino prezzi in vigore e del bacino di utenza. Tale canone determinato è oggetto di rivalutazione annuale ISTAT. A garanzia del pagamento dei canoni, l'Impresa dovrà altresì costituire un deposito cauzionale che sarà quantificato dalla stessa Agenzia del Demanio precedentemente alla stipula dell'atto di couso. L'Impresa dovrà inviare a mezzo PEC all'Amministrazione la copia dei versamenti dei canoni di concessione entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione.

ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'esecuzione – Ten. Col. Bottini Pietro Simone in qualità di Comandante del Gruppo Como che provvederà a curare il regolare espletamento del servizio in oggetto e a verificare la corretta esecuzione della presente obbligazione e dei relativi adempimenti.

ARTICOLO 11 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

L'Impresa, per la conduzione del servizio "BAR", dovrà avvalersi di proprio personale, **sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno** e sarà direttamente responsabile del relativo impiego. L'Impresa è tenuta a comunicare preventivamente all'Amministrazione il nome delle persone che intende

impiegare nel servizio. Analoga procedura sarà eseguita per le eventuali sostituzioni dei lavoratori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, sia ritenuto non gradito o non idoneo all'ambiente e alla particolare clientela. Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione e dovrà indossare uniformi decorose adeguate al servizio, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e consona al luogo ove si svolge il servizio. L'Impresa dovrà assicurarsi, altresì, che il personale addetto alla distribuzione di alimenti non confezionati o non contenuti in appositi involucri, manipolerà gli alimenti con guanti monouso e/o mediante l'utilizzo di apposite pinze e che comunque, durante tale attività, non dovrà manipolare denaro. A norma di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012) *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi*

riferiti". Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. L'Impresa si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali. Il personale dell'Impresa potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso alle caserme saranno indicate dall'Amministrazione al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente obbligazione commerciale, l'Impresa ha costituito una garanzia definitiva mediante assegno circolare n. 4083094571-10

emesso dalla Iccrea Banca Ag. 8430 a favore dell'Amministrazione di importo pari a € 400,00 (quattrocento/00) come esatto adempimento delle obbligazioni. Detto documento è custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

ARTICOLO 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'Impresa, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. A tal proposito l'Impresa ha fornito all'Amministrazione la polizza assicurativa n. F55.058.0000900320 stipulata con la Vittoria Assicurazioni SpA - Ag. Vitanuova Area Nord F55, valevole dal 05/04/2022 al 05/04/2023, alla scadenza è l'Impresa dovrà fornire il rinnovo, con un massimale adeguato per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro,

per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. E' vietato, pena risoluzione del contratto, il subappalto del servizio senza specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 16 - PENALI

Gli eventuali ritardi, la parziale o errata erogazione del servizio nonché qualsivoglia violazione alle condizioni previste dal contratto e dal capitolato tecnico, comporteranno l'applicazione delle penali previste dall'art. 53 e 54 del Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. In caso di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati dall'Amministrazione, nei tempi di esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto stipulato affidando l'incarico ad altra Impresa specializzata ed addebitando eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, all'Impresa inadempiente.

ARTICOLO 17 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 in tema di informazioni e comunicazioni antimafia. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi

dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il titolare dell'Impresa dichiara di avere avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità, conservato agli atti dell'Amministrazione. Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati nel presente paragrafo.

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), tra cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto (spese di copia, imposta di bollo, registrazione in caso d'uso), sono a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO – 21 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa vigente, D.Lgs. n. 196/2003 coordinato con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di

gestione della concessione e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. E' fatto divieto al personale dell'Impresa, per imprescindibili esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, detenere e/o usare all'interno delle infrastrutture militari, o ai locali di proprietà privata, ove si svolge il servizio oggetto della presente concessione, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o altro materiale ritenuto idoneo a violare il divieto. Titolare del trattamento è il **REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA** che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente obbligazione commerciale sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ARTICOLO 23 - SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA

Sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ARTICOLO 24 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l'Impresa elegge domicilio legale in Como, Via Pio XI n. 90, PEC: iari.augliaro@pec.it ove conviene che possano essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti alla presente obbligazione commerciale. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio

dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente obbligazione commerciale è composta da n. 20 (venti) fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra.

f.to l'originale

f.to l'originale

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER L'IMPRESA

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Ermanno Battista)

Ditta Ind.le Augliaro Iarisch
P. IVA 03984050132

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e approvare incondizionatamente gli articoli 1 (NORME E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO), 4 (DURATA), 6 (COMPOSIZIONE DEI GENERI SOMMINISTRATI), 7 (ONERI A CARICO DELL'AMM.NE), 8 (SPESE ED ONERI RELATIVI AL SERVIZIO), 09 (CANONE DI LOCAZIONE), 11 (PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI), 13 (GARANZIA DEFINITIVA), 16 (PENALI), 17 (RECESSO E RISOLUZIONE), 19 (CESSIONE DEL CONTRATTO), 22 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE).

LISTINO PREZZI PER SERVIZIO BAR			
PRODOTTO	QUANTITA		PREZZO
CAFFETTERIA			
CAFFE' ESPRESSO	In tazza 7 - 8 gr.		0,90
CAFFE' ESPRESSO MACCHIATO	In tazza 7 - 8 gr.		0,90
CAFFE' DECAFFEINATO/D'ORZO	In tazza 7 - 8 gr.		1,10
CAFFE' DECAFFEINATO MACCHIATO	In tazza 7 - 8 gr.		1,10
CAFFE' FREDDO	In bicchiere bistrò		1,20
CAFFE' FREDDO SHAKERATO	In bicchiere bistrò		1,50
CAFFE' GINSENG	In tazza piccola		1,10
CAFFE' GINSENG	In tazza grande		1,30
CREMA CAFFE' FREDDA	In bicchiere bistrò		1,80
CAPPUCCINO	In tazza da 10 cl.		1,20
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	In tazza da 10 cl.		1,30
MAROCCHINO	In bicchiere		1,20
CAFFELATTE	In bicchiere da 20 cl.		1,40
LATTE BIANCO	In bicchiere da 20 cl.		1,20
LATTE BIANCO MACCHIATO	In bicchiere da 20 cl.		1,40
LATTE MACCHIATO DECAFFEINATO	In bicchiere da 20 cl.		1,50
CIOCCOLATA CALDA	In tazza da 10 cl.		1,70
CIOCCOLATA CALDA CON PANNA	In tazza da 10 cl.		1,90
LATTE SOIA	In bicchiere da 20 cl.		1,20
LATTE SOIA /MACCHIATO/ DEK	In bicchiere da 20 cl.		1,40
THE' CALDO, CAMOMILLA,INFUSI,TISANE	In tazza da 10 cl.		1,20
PASTICCERIA- SNACK VARI			
BRIOCHE FRESCHE	gr. 90 - 100		1,30
BRIOCHE SURGELATE -VARIE TIPOLOGIE	grammatura standard		1,00
TORTA VARI GUSTI	gr. 80 al pezzo		1,80
CROSTATINE CONFEZIONATE	grammatura standard		0,90
KINDER BUENO	grammatura standard		1,00

Guardia di Finanza
 Prot: 0127370/2022
 Data: 01/03/2022
 Tipo: Entrata
 AOO: Lombardia
 UOR: MI052

BOUNTY		grammatura standard		1,00
KIT KAT		grammatura standard		1,00
TWIX		grammatura standard		1,00
MARS		grammatura standard		1,00
KINDER CEREALI		grammatura standard		0,80
KINDER MAXI		grammatura standard		0,80
DUPLO NOCCIOLATO		grammatura standard		0,90
TRONKY FERRERO		grammatura standard		0,90
CARAMELLE IN STICK				1,20
CARAMELLE IN ASTUCCIO				1,80
GOMME IN STICK				1,20
GOMME IN ASTUCCIO				1,80
PATATINE SACCHETTO		sacchetto 100 gr.		1,50
BIBITE E APERITIVI				
ACQUA MINERALE IN PET (Vera, San Benedetto ecc.) 500		cl. 0,50		0,45
ACQUA MINERALE IN PET (Vera, San Benedetto ecc.)1500		lt. 1,50		0,90
SUCCHI DI FRUTTA (Yoga, Pago, Santàl ecc. ML. 200)		bottiglia cl. 20		1,80
LATTE DI MANDORLA - MENTA - AMARENA con acqua		In bicchiere da 20 cl.		1,50
SPREMUTE DI ARANCE FRESCHE		In bicchiere da 20 cl.		2,20
BIBITE IN LATTINA (Coca Cola, Fanta, Sprite ecc.)		cl. 33		1,60
SCHWEPES TONICA - LEMON		bottiglia cl. 20		1,60
BIBITE IN BICCHIERE (Coca Cola, Fanta, Sprite ecc.)		In bicchiere da 20 cl.		0,90
CRODINO / SAN BITTER		bottiglia cl. 20		2,00
PIADINE-PANINI-FOCACCE-TRAMEZZINI				
TOAST FARCITO				2,50
PIADINA FARCITA				3,50
TRAMEZZINI FARCITI				2,50
PANINO (mortadella)				2,00
PANINO (mortadella e formaggio)				2,50
PANINO (crudo e formaggio)				3,00
PANINO (cotto e formaggio)				3,00
PANINO (salame e formaggio)				3,00

PANINO (salame piccante e formaggio)			3,00
PANINO (bresaola e formaggio)			3,50
PANINO (fesa di tacchino e formaggio)			3,50
PANINO (arrosto di vitello e formaggio)			3,50
PANINO (speck e formaggio)			3,50
PANINO (crudo e briè)			3,50
PANINO (cotoletta)			3,50
PANINO (tonno e pomodoro)			3,50
PANINO (vegetariano/vegano)			3,50
EVENTUALE FARCITURA (costo da aggiungere al prezzo dei panini sopra elencati)			0,50
TRANCIO PIZZA MARGHERITA	(pomodoro e mozzarella)		3,00
TRANCIO PIZZA FARCITA			3,50